

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 2 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu,

Pisapia, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Rottoli, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BALLAMAN: « Istituzione della targa di identificazione dell'amministrazione condominiale » (4124);

FOTI: « Modifica all'articolo 589 del codice penale, in materia di omicidio colposo in stato di ubriachezza » (4125);

BURANI PROCACCINI: « Norme per la tutela dei diritti della madre e del neonato e per il loro sostegno prima, durante e dopo la nascita » (4126);

MARIO PEPE ed altri: « Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (4127);

ROSITANI ed altri: « Disciplina dello spettacolo dal vivo » (4128).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 1° luglio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 » (4123).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati ad una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare CALZOLAIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin » (Doc. XXII, n. 13) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Enzo Bianco, Marcora e Pollastrini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SANTORI ed altri: « Ripristino degli effetti civili per le festività soppresse » (4026) *Parere della V Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUEMI ed altri: « Disposizioni sull'improcedibilità per le cinque supreme cariche dello Stato » (4085) *Parere della II Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

SANTULLI ed altri: « Modifica dell'articolo 577 del codice di procedura penale

in materia di impugnazione della persona offesa » (2885) *Parere della I Commissione.*

XII Commissione (Affari sociali):

PERROTTA: « Disposizioni per la destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a gestione statale al Fondo nazionale per le donne e le famiglie » (3879) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 1° luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 giugno 2003, concernente il progetto degli acquisti centralizzati e la conseguente gestione dei contratti e della spesa nelle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 giugno 2003, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 26 giugno 2003, recante le osservazioni e le proposte su « Livelli essenziali delle prestazioni e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nella prospettiva di un federalismo solidale ».

Questo documento sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti, nell'anno 2002 (doc. XXX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal consiglio nazionale degli utenti.

Il presidente del consiglio nazionale degli utenti, istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha trasmesso, con lettera in data 27 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del regolamento approvato con delibera della suddetta Autorità n. 54 del 5 maggio 1999, la relazione sull'attività svolta dal consiglio stesso nell'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha dato comunicazione, ai sensi

dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

della conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al dottor Vincenzo MUNGARI;

della conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al dottor Gian Paolo SASSI;

della conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) alla dottoressa Amalia GHISANI;

della nomina dell'ingegner Marco STADERINI a commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tali comunicazioni sono trasmesse alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 1° luglio 2003, a pagina 4, seconda colonna, dal terzo al quinto rigo, in luogo delle parole: «*XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*,» deve leggersi: «*II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*,».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2248 — CONVERSIONE IN LEGGE
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO
2003, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MA-
TERIA DI VALORIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO (APPROVATO
DAL SENATO) (4086)**

(A.C. 4086 – Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. I contratti di locazione ad uso abitativo sottoscritti in qualità di locatore da un soggetto tra quelli indicati dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2002 sono stipulati esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- 1. 05.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- 2. 107.** Fiori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-quinquies. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

- 2. 108.** Fiori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni mobiliari ed immobiliari, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi ed alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, si applica anche agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la cui trasformazione in persona giuridica di

diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

3. 02. Pistone, Lettieri, Tocci, Maura Cosutta, Benvenuto.

(A.C. 4086 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4086 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

le maggiori entrate cui sono imputati gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5-ter, sono esclusivamente quelle ricavabili dalle dismissioni di immobili residenziali disposte sulla base del presente provvedimento;

le maggiori entrate di cui all'articolo 4, sono destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al netto degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 5-ter;

il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda la copertura finanziaria, in quanto appare suscettibile di determinare maggiori entrate che concorrono al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.1 Minniti, 2.107 e 2.108 Fiori, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui le singole proposte emendative non appaiono suscettibili di determinare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto i relativi oneri non risultano di ammontare superiore alle maggiori entrate assicurate dal provvedimento;

NULLA OSTA

(A.C. 4086 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né

classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato è vietata la

dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

« 15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo ».

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale è affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale è inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

ARTICOLO 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.

5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

ARTICOLO 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A (prevista dall'art. 1, comma 4)

N.	IMMOBILE	COMUNE	PROV.
1	Caserma «Giovanni Amadio»	Cormons	GO
2	Caserma «E. Toti» (escluso aliquota alloggi)	Farra d'Isonzo	GO
3	Caserma «del Fante»	Gorizia	GO
4	Caserma «Colinelli»	S. Lorenzo Isontino	GO
5	Caserma «Pecorari»	Lucinico	GO
6	Caserma «Colombini»	Brazzano di Cormons	GO
7	Caserma «Ugo Polonio»	Gradisca d'Isonzo	GO
8	Caserma Molinari	Pordenone	PN
9	Caserma «Dall'Armi»	S. Vito al Tagliamento	PN
10	Caserma «623» Sezione magazzino.	Sacile	PN
11	Caserma De Gasperi	Spilimbergo	PN
12	Ex pista carri	Aviano	PN
13	Ex pista carri	S. Quirino	PN
14	Ex pista carri	Roveredo	PN
15	Ex tracciato ferroviario	Cordovado	PN
16	Ex tracciato ferroviario	Morsano al Tagliamento	PN
17	Terreni demaniali	Claut	PN
18	Ex caserma Girolamo da Sacile	Sacile	PN
19	Caserma S. Giovanni del Tempio	Sacile	PN
20	Ex Caserma «Martelli» (porzione in concessione all'Azienda Sanitaria di Pordenone)	Pordenone	PN
21	Area retrostante la caserma di polizia denominata «Duchessa d'Aosta»	S.M. Maddalena Inferiore	TS
22	Complesso «ex caserma Chiarle»	Guardiella	TS
23	Caserma Dardi di Borgo Grotta Gigante	Villa Opicina	TS
24	Deposito munizioni di Borgo Grotta Gigante	Gabrovizza San Primo	TS
25	Ex caserma «III Armata»	Cervignano	UD
26	Ex caserma «Monte Pasubio»	Cervignano	UD
27	Caserma «Zucchi»	Cividale del Friuli	UD
28	Caserma «Lanfranco»	Cividale del Friuli	UD
29	Terreno Leicht adiacente Caserma Zucchi - Lanfranco	Cividale del Friuli	UD
30	Ex caserma «Ederle» (escluso il Cim)	Palmanova	UD
31	Ex forte «Beisner» (Op. n. 4)	Malborghetto-Valbruna	UD
32	Caserma «D'Incau-Solideo»	Malborghetto-Valbruna	UD
33	Caserma Bertolotti	Pontebbia	UD
34	Caserma Giavitto	Tarcento	UD
35	Ex Forte Cave del predil	Tarvisio	UD
36	Caserma Patissi	Tricesimo	UD
37	Caserma Friuli	Udine	UD
38	Caserma Osoppo	Udine	UD
39	Caserma Piave	Udine	UD
40	Caserma Brandolin	Aquileia	UD
41	Caserma Lesa	Basiliano	UD
42	Ex caserma Bernardini	Cavazzo Carnico	UD
43	Caserma Lago (loc. Jalmicco) ed adiacente campo sportivo militare.	Palmanova	UD

N.	IMMOBILE	COMUNE	PROV.
44	Caserma Degano	Palazzolo dello Stella	UD
45	Caserma Fantina	Pontebba	UD
46	Caserma Jesi	Perteole	UD
47	Ex Fortezza	Palmanova	UD
48	Ex Forte di Beisner	Valbruna	UD
49	Ex Forte del Predil	Tarvisio	UD
50	Ex albergo Trieste	Tarvisio città	UD
51	Caserma Duodo - ex sede Distretto militare	Udine	UD

TABELLA B (prevista dall'art. 3, comma 3)

(I valori sono espressi in euro/mq)

Classi Dimensionali Comuni Abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
< 10.000	30	20	15	20		
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40	10	15
100.001 ÷ 300.000	120	80	60	80		
> 300.000	180	120	90	120		

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq. da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

(A.C. 4086 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE DAL
SENATO***All'articolo 1:*

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « infrastrutture militari » sono inserite le seguenti: « o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa » e dopo le parole: « alloggi di servizio connessi all'incarico » sono inserite le seguenti: « occupati dai titolari dell'incarico in servizio »; al secondo periodo, lettera c), dopo le parole: « sia stato notificato » sono inserite le seguenti: « , anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « Ai fini dell'applicazione del comma 1 » e le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 »;

al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 »;

al comma 4, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001 »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la facoltà, per l'Amministrazione della difesa che aveva in uso i beni dismessi, di riottenere l'assegnazione in uso governativo con priorità rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato, in caso di successiva riassegnazione »;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è aggiunto il seguente periodo: « Le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si applicano, altresì, ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale di proprietà dello Stato alienate sulla base delle disposizioni del presente capo I ».

5-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, l'Agenzia del demanio è tenuta a richiedere, a non meno di tre istituti di credito, offerte relative alla attivazione di convenzioni per la concessione, alle migliori condizioni di mercato anche con riferimento agli oneri accessori, di mutui fondiari, per l'acquisto della prima casa. Tali convenzioni prevedono che all'onere derivante nei confronti degli istituti bancari dalla differenza tra il tasso di interesse di cui alle medesime convenzioni e quello di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 104 del 1996, si provveda in un'unica soluzione a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale dello Stato.

5-quater. All'articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da RFI spa direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni.

6-ter. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di cui al comma 6-bis, comunque effettuate, sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo

sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 18, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica nonché alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sugli immobili di proprietà statale redatti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali per l'esecuzione, con finanziamento pubblico, degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e.1)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere comunicati all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla loro approvazione. Analoga comunicazione viene effettuata per le variazioni da apportare ai programmi triennali ed agli elenchi annuali dei lavori. Le predette Amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio, con cadenza trimestrale, lo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali dei lavori approvati. Le comunicazioni sono effettuate in via telematica sulla base di un modello definito dall'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio fornisce, a richiesta, il supporto tecnico per la redazione dei programmi triennali, che sono redatti dalle Amministrazioni in conformità con le linee guida tecnico-operative definite dall'Agenzia del demanio ed approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze. Nella concessione del finanziamento pubblico si tiene conto della conformità degli interventi alle linee guida tecnico-operative. In sede di prima applicazione le linee guida tecnico-operative sono definite dall'Agenzia del demanio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed approvate nei quindici giorni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavori pubblici affidati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le parole: « del comma 15 » sono inserite le seguenti: « vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni, delle province e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, » e le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

il capoverso 15-ter è soppresso;

al capoverso 15-quater, primo periodo, dopo le parole: « non suscettibili di altra utilizzazione economica » sono inserite le seguenti: « ; per finalità e progetti di utilizzo diretto da parte dei comuni come sede della residenza municipale, la

concessione di cui al periodo precedente può avere durata massima di cinquanta anni »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia" »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, è inserito il seguente:

«3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".

2-quater. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, dopo le parole: "vendita frazionata degli immobili" sono inserite le seguenti: "ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « opere eseguite » sono inserite le seguenti: « entro il 31 dicembre 2002 », la parola: « privata » è sostituita dalla seguente: « altrui » e dopo le parole: « tali opere, » sono inserite le seguenti: « e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera »; al secondo periodo, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 2, le parole: « 120 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni »;

al comma 4, le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di scadenza del termine di cui al comma 2 »; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella B allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'amministrazione finanziaria del demanio »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito ».

(A.C. 4086 – Sezione 6)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere e di quelle per le quali è stato esercitato l'acquisto dell'usufrutto è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

01. 01. Giordano, Russo Spena.

(Approvato)

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai

conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

***01. 02.** Tocci, Battaglia, Benvenuto, Lucidi.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

***01. 03.** Pistone.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – 1. Nelle vendite di immobili previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere è riconosciuto un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento.

***01. 04.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 300 milioni di euro, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;